

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-948	del 27/11/2017
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Risoluzione del rapporto di lavoro – in applicazione dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 – nei confronti della Dott. ssa Rita Rossi	
Proposta	n. PDTD-2017-969	del 27/11/2017
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Dott.ssa Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Moretti Lorenza	

Questo giorno 27 (ventisette) novembre 2017 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Risoluzione del rapporto di lavoro – in applicazione dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 – nei confronti della Dott. ssa Rita Rossi.

VISTO:

- l’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 – come da ultimo modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014 - il quale dispone quanto segue:
“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario ...”;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 60/2015 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di Arpa ai sensi all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008”;

RILEVATO:

- che la deliberazione sopra citata dispone, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, come da ultimo modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, la risoluzione, con preavviso di almeno sei mesi, dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dirigenti di Arpa, che abbiano maturato l’anzianità contributiva

prevista dalle disposizioni vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata;

- che la stessa deliberazione precisa che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene disposta dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito sopra citato;

RILEVATO ALTRESI':

- che la risoluzione unilaterale, ai sensi dell'art.72 del D.L. n.112/2008, nei confronti dei dirigenti medici e sanitari, non titolari di incarico di struttura complessa non può essere esercitata prima del compimento dei 65 anni di età;

PREMESSO:

- che la Dott.ssa Rita Rossi è ad oggi dirigente del ruolo sanitario, Responsabile Area Monitoraggio e Valutazione Corpi Idrici presso la Sezione Provinciale di Rimini e matura alla data del 21/07/2018 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, prevista per l'accesso alla pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;
- che inoltre alla data del 15/11/2018 la Dott.ssa Rossi compirà 65 anni di età;

DATO ATTO CHE:

- il Direttore Generale con nota Prot. PGDG/11578 del 31/10/2017 ha comunicato alla Dott.ssa Rita Rossi la volontà dell'Agenzia di procedere – in applicazione del citato art. 72 - alla risoluzione del suo rapporto di lavoro, fissando quale ultimo giorno di servizio la data del 30/11/2018;

RITENUTO pertanto:

- di prendere atto che il rapporto di lavoro della Dott.ssa Rita Rossi si risolve alla data del 01/12/2018 (ultimo giorno di servizio il 30/11/2018);

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpae sul decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 01/09/2017, allegato E lett. d), secondo cui la presa d'atto dei recessi e delle dimissioni dal rapporto di lavoro di tutto il personale dell'Agenzia compete alla Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e della Legge Regionale n. 32/1993, la Dott.ssa Lorenza Moretti;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa:

1. di prendere atto che – in applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 – il rapporto di lavoro della Dott.ssa Rita Rossi si risolve alla data del 01/12/2018 (ultimo giorno di servizio 30/11/2018);
2. di incaricare il competente ufficio dell'Agenzia di predisporre le necessarie pratiche affinché sia liquidato alla dipendente interessata quanto di competenza degli Istituti previdenziali;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento agli enti competenti per gli adempimenti conseguenti.

**LA RESPONSABILE AREA
SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)**